



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N°184-2021 DEL 08/07/2021

OGGETTO: Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 campagna 2021 – Attivazione dell'anticipazione e approvazione istruzioni operative

Visti:

- l'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 10-ter del Decreto legge 29 marzo 2019 convertito con Legge n. 44 del 21 maggio 2019 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, così come modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*;
- l'art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020 – *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* così come modificato dall'art. 28 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 0290878 del 24 giugno 2021 – *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*;
- la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 45733 del 24/06/2021 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – campagna 2021*;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 – *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 – *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato*;

- la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 – *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*;
- la Comunicazione della Commissione Europea dell'29 giugno 2020, C(2020) 4509 – *Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 – *Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021, C(2021) 564 – *Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*;
- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento*;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*;

- il Regolamento (UE) . 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;*
- la Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) – *Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;*
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione* e s.m.i. , in particolare l'art. 92 c. 3 che consente ai soggetti di cui all'art.83 c. 1 e 2, di procedere alle erogazioni di cui all'art 67 sotto condizione risolutiva, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della banca dati unica ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 recante: "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;*
- la legge 17 ottobre 2017, n. 161, *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018...*, laddove all' art. 1, c. 1142, prevede che "*Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..., limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018*".

Preso atto che:

- l'art. 10 Ter del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 autorizza gli Organismi Pagatori a corrispondere un anticipo sulle somme oggetto di domanda nell'ambito delle misure di sostegno previste dalla Politica Agricola Comune, e stabilisce altresì, che gli interessi relativi alla somma anticipata siano da considerarsi aiuto autorizzato ai sensi della normativa unionale;
- i commi 2-bis e 2-ter del sopracitato articolo prevedono che gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta concessa in regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE fino alla vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 – *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;*
- l'anticipazione è regolata dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 0290878 del 24 giugno 2021 – *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;*
- l'importo dell'anticipazione di cui al comma 2-bis dell'art.10 Ter del DL n. 27/2019 viene concesso agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che hanno presentato per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato Domanda unica 2021;
- l'importo dell'anticipazione viene stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- l'aiuto connesso alla somma anticipata deve essere calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02);

- nell'ambito dell'erogazione dell'anticipazione, l' aiuto connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione Europea, aumentato di 100 punti base, ed quindi attualmente pari a **0,55%**;
- l'aiuto (sovvenzione coincidente con gli interessi) dovrà essere calcolato a partire dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla data del 30 giugno 2022;
- il valore della sovvenzione non potrà superare il massimale previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e s.m.i.;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e s.m.i. ai sensi del punto 23 esclude dall'anticipazione le imprese in difficoltà, di cui alla definizione dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014, prima del 31 dicembre 2019.

Ritenuto:

- di procedere all'attivazione dell'anticipazione nella forma prevista dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10 Ter del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27;
- che ai fini della decorrenza del calcolo degli interessi oggetto di sovvenzione (aiuto) la data sarà il 31/07/2021;
- i pagamenti non andati a buon fine per conto corrente errato o incongruo non saranno rimesse;
- di rendere disponibile ai beneficiari e ai loro delegati (CAA) delle istruzioni operative che offrano contenuti di dettaglio sull'argomento.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- di concedere l'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2021 ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10 Ter del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 .
- Di approvare l'Allegato 1 alla presente: *Istruzioni operative n.44 per l'erogazione dell'anticipo in regime di Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.*
- Che il calcolo degli interessi decorra dal momento della concessione dell'aiuto, identificato nella data del 30/7/2021 e fino al 30/06/2022.
- Di stabilire che i pagamenti non andati a buon fine per conto corrente errato o incongruo non saranno rimesse.
- di pubblicizzare le Istruzioni operative mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso i canali ritenuti più idonei dagli uffici e darne la più ampia diffusione.
- di darne comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Enrico Zola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005